



COMUNE DI RIVE D'ARCANO

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE **VARIANTE n° 24**

Art.63 sexies - L.R.5/2007 e s.m.i.
Art.2, punto1 - L.R.6/2019
Art. 57quater - L.R.5/2007 e s.m.i.

- **RELAZIONE GENERALE**
 - **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**
 - **ASSEVERAZIONI**
 - **RELAZIONE DI INCIDENZA**
 - **VERIFICA DI COERENZA CON IL PPR**

RELAZIONE GENERALE

1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1.1 PREMESSA


Il Comune di Rive d'Arcano è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con delibera consiliare n. 43 del 13 novembre 1998, reso esecutivo con decreto del Presidente della RAFVG n 0132/Pres del 3 maggio 1999 pubblicato su BUR n. 21 del 26/05/99, inoltre sono state approvate diverse varianti tra cui l'ultima, la n.17 a carattere generale approvata con del. di CC n, 48 del 29.09.2014 la cui esecutività è stata confermata con DGR. n.2422 del 12/12/2014.

Nel frattempo sono state redatte altre sei varianti di varia entità.

Si presenta ora la necessità di intervenire con una nuova Variante tendente a risolvere alcune esigenze puntuali emerse con la gestione del piano, sia a livello zonizzativo che normativo.

Tutte le citate modifiche vengono assunte come varianti urbanistiche di livello comunale ai sensi della L.R.6/19, in quanto in sintonia con le previsioni del Piano Struttura e rispettose degli obiettivi e strategie.

Figura 1: Inquadramento territoriale



1.2 CONTENUTI DELLA VARIANTE

1.2.a Modifiche alla zonizzazione

Le modifiche apportate alla Zonizzazione, la cui rappresentazione grafica con elaborati di “Piano vigente” e di “Variante” è allegata alla presente Relazione, nel dettaglio riguardano:

➤ Rif. 1 – RODEANO ALTO

Stralciare dalle porzioni di aree classificate in Zona B0.b il vincolo geologico definito in zonizzazione come “Aree contermini a terrazzi principali (I Ordine)”

La richiesta riguarda aree poste a sud est della frazione di Rodeano Alto, classificate in Zona B0.b, ma in parte rese inedificabili dalla presenza del vincolo geologico dovuto alla presenza di scarpate acclivi, come definite dall'Art.42 delle NTA.

La verifica, effettuata su tali aree dai dott. geologi Bosso & Rota su incarico dell'Amministrazione comunale, ha consentito di accertare con maggiore definizione lo stato dei luoghi, ridefinendo la zonizzazione geologica originaria, facendo così decadere i vincoli geologici di “pericolosità ai fini edificatori – aree non edificabili” e di “limitata pericolosità ai fini edificatori”.

La nuova situazione è stata giudicata positivamente, giusto parere favorevole n.01/2021 rilasciato dal Servizio geologico regionale.

Con tale assunto, si provvede ad apportare la corrispondente modifica alla Zonizzazione eliminando dal tratto interessato il segno grafico riguardante le “Aree contermini a terrazzi principali (I Ordine)” e a recepire le prescrizioni richieste dal parere citato, integrando in tal senso l'Art.42 delle NTA, come di seguito riportato:

“ART. 42 - VINCOLI GEOLOGICI ED IDROGEOLOGICI

Omissis,

4. AREE SICURE AI FINI EDIFICATORI

omissis

4.4 Note generali

Per quanto attiene i futuri interventi coinvolgenti le aree in oggetto, andranno comunque approfonditi (in correlazione alle opere di progetto) gli aspetti geologici, idrogeologici e geotecnici riguardanti i terreni di fondazione e verificate le condizioni / interazioni specifiche tra situazione geologica, idrogeologica e geotecnica con le strutture di progetto; un tanto in osservanza delle disposizioni esistenti in materia, quali principalmente:

- norme tecniche di attuazione della Legge n.° 64 dd. 02/02/1974, pubblicate con D.M. dd. 11/03/1988,**
- Norme Tecniche per le Costruzioni in zone sismiche di cui al D.M. 16/01/1996,**
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.° 3274 dd. 20/03/2003,**
- recepimento dell'ordinanza di cui sopra dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia attraverso la Deliberazione di Giunta Regionale n.° 2325 dd. 01/08/2003,**
- Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M 17/01/2018,**

le quali, in vari modi e con diversi approfondimenti, precisano gli obblighi delle indagini e delle conseguenti caratterizzazioni e modellazioni geologiche e geotecniche per la realizzazione di opere pubbliche e private.

A tal fine la documentazione da presentarsi ai competenti Uffici dovrà essere completa di indagini e valutazioni geologiche e geotecniche sia per i progetti di nuova edificazione sia

per gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione e/o con rilevante incidenza sul suolo e sottosuolo.


“

P.R.G.C. DEL COMUNE DI RIVE D'ARCANO

Rif. 1 RODEANO ALTO

ESTRATTO Tav. n° 3b - ZONIZZAZIONE

STATO DI FATTO




Area oggetto di intervento

P.R.G.C. DEL COMUNE DI RIVE D'ARCANO

Rif. 1 RODEANO ALTO

ESTRATTO Tav. n° 3b - ZONIZZAZIONE

VARIANTE



Area oggetto di intervento

➤ **Rif. 2 – RODEANO ALTO**

Modifica da “Zona E5 (Ambiti di preminente interesse agricolo produttivo intensivo)” a “Zona E6.3 (Ambiti di protezione dei centri urbani)”

L'area in oggetto, posta al margine nord orientale della frazione di Rodeano Alto, si configura come un'appendice delle più vaste aree oggetto di riordino fondiario. L'attuale classificazione, coerentemente con gli obiettivi della zona E5, consente solo interventi di ampliamento di strutture esistenti o la nuova costruzione di serre e depositi e impianti per le esigenze del Gestore, inibendo qualsiasi altra iniziativa a supporto di piccole aziende.

La sua riclassificazione in Zona E6.3 consente di superare quei limiti, venendo incontro alle necessità palesate, oltre che essere in linea con le scelte di piano trattandosi comunque di una zona periurbana.


La modifica non altera l'assetto complessivo esistente delle zone agricole del territorio comunale.

P.R.G.C. DEL COMUNE DI RIVE D'ARCANO

Rif. 2 RODEANO ALTO

ESTRATTO Tav. n° 3b - ZONIZZAZIONE

STATO DI FATTO




Area oggetto di intervento

P.R.G.C. DEL COMUNE DI RIVE D'ARCANO

Rif. 2 RODEANO ALTO

ESTRATTO Tav. n° 3b - ZONIZZAZIONE

VARIANTE



Area oggetto di intervento

➤ **Rif. 3 – POZZALIS**

Modifica da “Zona E6.3 (Ambiti di protezione dei centri urbani)” a “Zona B0.a (aree insediative storiche parzialmente trasformate da riqualificare)”

La modifica effettuata viene incontro all'esigenza di consolidamento di un'azienda ivi presente in Zona residenziale B0.a, riclassificando nella medesima zona la parte di lotto di pertinenza attualmente ricadente in Zona E6.3.

La superficie oggetto di modifica è di 403 m²

Dal punto di vista operativo, la presente modifica, per le sue caratteristiche, viene assunta ai sensi della L.R 6/2019, art.2, punto 1, lett. a), anche se apparentemente in contrasto in quanto a discapito della zona agricola.

Considerato, tuttavia che con la redazione della Variante n.21 al P.R.G.C. vigente era stata effettuata una riduzione di zone residenziali B e C pari a 22.825 m² rispetto alle superfici assentite con la Variante generale e che nel merito si specificava che i declassamenti operati avrebbero costituito riserva per futuri ampliamenti, l'operazione proposta rientra tra le opportunità previste dalla citata L.R.6/2019.


Per quanto sopra esposto, la nuova superficie di riferimento per eventuali futuri ampliamenti si riduce a 22.422 m².

P.R.G.C. DEL COMUNE DI RIVE D'ARCANO


Rif. 3 POZZALIS

ESTRATTO Tav. n° 3b - ZONIZZAZIONE

STATO DI FATTO



Area oggetto di intervento

P.R.G.C. DEL COMUNE DI RIVE D'ARCANO**Rif. 3 POZZALIS****ESTRATTO Tav. n° 3b - ZONIZZAZIONE****VARIANTE**

Area oggetto di intervento

1.2.b Modifiche alle Norme tecniche di attuazione

Le modifiche apportate alle norme di attuazione riguardano l'integrazione delle destinazioni d'uso, all'interno dell' "Ambito produttivo commerciale ex Fornace De Mezzo" per prevedere, tra le destinazioni d'uso, quella di "Oasi felina" nel sub ambito specifico e la necessità di adeguare i contenuti di alcuni articoli normativi a subentrate previsioni legislative e/o per renderli più facilmente gestibili nella loro operatività.

Pertanto:

➤ ART.20 – ZONA OMOGENEA S2 (Ambito produttivo commerciale ex Fornace De Mezzo)" per prevedere tra le destinazioni d'uso quella di "Oasi felina"

Premesso che le colonie feline sono punti di aggregazione di gatti liberi, più o meno numerosi, che convivono e frequentano abitualmente una determinata area, pubblica o privata, che sono accuditi e nutriti grazie all'aiuto di volontari e che questa forma di raccolta tiene sotto controllo la presenza degli animali sul territorio, la loro salute ed anche le nascite, evitando così di incrementare la problematica del randagismo, si ritiene di poter includere tra le destinazioni d'uso della Zona S2 di Rive d'Arcano quella di "Oasi felina".

Nello specifico, l'area interessata riguarda il sub comparto 1 che si presta per ubicazione e disponibilità a tale attività.

Resta comunque inteso che per l'attuazione della funzione ammessa si dovrà fare riferimento al Regolamento di cui al DPGR 01327/2015, recante prescrizioni sulle caratteristiche e infrastrutture minime dell'oasi felina, responsabilità e doveri del detentore, ricovero d'autorità, modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore, requisiti dell'educatore cinofilo, misure generali di sicurezza e forme di promozione dell'accessibilità, forme diverse di applicazione del contrassegno di identificazione, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20/12 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione)

Pertanto:

“

ART. 20 - ZONA OMOGENEA S2 (ambito produttivo-commerciale ex fornace "De Mezzo") “

Omissis

3. DESTINAZIONE D'USO ED INTERVENTI AMMESSI

La zona è destinata alle seguenti attività:

- Servizi (servizi di supporto)
- Ricettivo complementare
- Commerciale al dettaglio
- Agricola e residenziale agricola
- Artigianale agricola (attività produttiva di distilleria, attività vitivinicola e di vinificazione)
- Servizi e attrezzature collettive (centro culturale, museo archeologico)
- **Oasi felina all'interno del sub comparto 1.**

Omissis....

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

- L'intervento di riqualificazione deve mirare in particolare alla tutela della morfologia volumetrica degli edifici esistenti di rilevanza storico-ambientale. La loro trasformazione e recupero devono essere rispettosi delle caratteristiche architettoniche più qualificanti ricorrendo, per quanto possibile, a soluzioni progettuali che le evidenzino e le estendano, in chiave di reinterpretazione moderna, anche alle parti modificate e ricostruite. E' prescritto l'uso di materiali conformi alle parti originarie o ad essi assimilabili negli effetti compositivi.

- Nel sub comparto 1 è consentita la realizzazione di un'oasi felina nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento di cui al DPGR 01327/2015, recante caratteristiche e infrastrutture minime dell'oasi felina, responsabilità e doveri del detentore, ricovero d'autorità, modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore, requisiti dell'educatore cinofilo, misure generali di sicurezza e forme di promozione dell'accessibilità, forme diverse di applicazione del contrassegno di identificazione, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20/12 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione).

“

UFFICIO TECNICO

➤ **ART. 2 – DEFINIZIONI**

➤ **punto 2.8 – Superficie coperta (SC)**

~~È la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra dell'unità immobiliare o dell'edificio e delimitate dalle superfici esterne delle pareti o dalle strutture perimetrali.~~¹

E' la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra dell'unità immobiliare o dell'edificio e delimitate dalle superfici esterne delle pareti o dalle strutture perimetrali escluse:

- 1) le rampe di scale aperte;**
- 2) le strutture la cui proiezione ortogonale non superi la profondità massima di 2 metri, poste a tutela dell'unità immobiliare o dell'edificio oppure a protezione degli ingressi e delle aperture, quali pensiline, sporti di gronda, vetrine, verande, bussole, porticati, balconi e poggiali;**
- 3) le tamponature, le intercapedini e i rivestimenti nei limiti individuati dall'articolo 37;**
- 4) le tettoie a copertura della superficie per parcheggio (Sp) nei limiti dell'articolo 16;**

➤ **punto 2.10 – Superficie accessoria (Sa)**

~~Rappresenta la superficie data dalla somma delle superfici destinate a pertinenze o cantine, soffitte, locali comportanti volumi tecnici in genere e locali comuni, vani scala, vani corsa ascensori, autorimesse, lavanderie, ripostigli, androni di ingresso e porticati liberi, logge e balconi dell'unità immobiliare o dell'edificio al netto di tutte le pareti, i pilastri, i tramezzi, le pareti interne, gli sguinci, i vani di porte e finestre.~~

E' la superficie data dalla somma delle superfici destinate a pertinenze o cantine, soffitte, locali comportanti volumi tecnici in genere e locali comuni, vani scala, vani corsa ascensori, autorimesse, lavanderie, androni di ingresso e porticati liberi, logge e balconi dell'unità immobiliare o dell'edificio al netto di tutte le pareti, i pilastri, i tramezzi, le pareti interne, gli sguinci, i vani di porte e finestre; salvo diversa previsione degli strumenti di pianificazione e fatte salve le deduzioni previste dal regolamento di attuazione, la superficie accessoria che supera il 100 per cento della superficie utile dell'unità immobiliare o dell'edificio è equiparata, per la quota eccedente, alla superficie utile ai fini del calcolo del contributo di cui all'articolo 29.

➤ **punto 2.14 – Altezza dell'edificio (H) - ultimo capoverso**

Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della L.R. 19/2009 il Comune individua in 0,5 ml la differenza massima tra la quota media del terreno sistemato e il piano di campagna naturale ai fini del calcolo dell'altezza ~~utile~~ dell'edificio. A tali fini il piano di campagna naturale corrisponde alla quota altimetrica media del terreno rilevabile prima dell'esecuzione dell'intervento urbanistico-edilizio".

➤ **ART. 7 – CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI**

B. Interventi non aventi rilevanza urbanistica ma solo rilevanza edilizia

b) manutenzione straordinaria: consistenti in tutte le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici, **nelle opere per lo spostamento, l'apertura o la soppressione di fori esterni**, nonché per realizzare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici, sempre che non alterino i volumi utili delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso ~~e aumento del numero delle unità immobiliari esistenti.~~

➤ **ART. 8 – DISCIPLINA DELLE DESTINAZIONI D'USO**

c) alberghiera: superfici di unità immobiliari, destinate all'uso abitativo ricettivo, integrate da locali di soggiorno e servizi di uso comune, nonché da eventuale ristorante e bar, definite dalla vigente legislazione di settore come strutture ricettive turistiche alberghiere, anche se gestite in forma periodica o stagionale, ~~quali: alberghi, motel, villaggi albergo, villaggi turistici, residenze turistico-alberghiere;~~ **di cui all'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);**

o) servizi e attrezzature collettive: le superfici di unità immobiliari o aree destinate a opere pubbliche o di pubblico interesse, **nonché le strutture ricettive a carattere sociale, escluse le foresterie, gli ostelli e alberghi per la gioventù o i convitti per studenti e le case per ferie.**

Le destinazioni d'uso in atto delle unità immobiliari sono quelle stabilite dal permesso di costruire rilasciato ai sensi di legge o dalla denuncia di inizio attività e, in assenza o indeterminatezza di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o intavolazione, o, in assenza di questi, da altri documenti previsti dalla legge che comprovino la destinazione d'uso attuale in atto da oltre un biennio in conformità con lo strumento urbanistico comunale vigente.²

Si ha mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere edili, quando si modifica l'uso in atto di una unità immobiliare, passando da una categoria all'altra tra quelle elencate dall' art. 8 delle presenti NdA, per più del 25% della superficie utile dell'unità stessa. Si ha parimenti mutamento della destinazione d'uso quando tali limiti vengono superati in più interventi successivi siano essi assoggettati o meno a permesso di costruire, denuncia di inizio attività o nei casi di modifica senza opere edilizie.³

Il mutamento di destinazione d'uso degli immobili, ~~attuato senza esecuzione di opere edilizie,~~ in altra consentita dallo strumento urbanistico comunale è soggetto a comunicazione di attività edilizia libera asseverata di cui all'art.16 bis della L.R.19/2009 e s.m.j..⁴

Ai fini urbanistico-edilizi le attività di albergo diffuso, country house, bed and breakfast e affittacamere esercitate in edifici esistenti non comporta modifica della destinazione d'uso in atto degli immobili utilizzati.⁵ **Parimenti non comportano modifiche di destinazione d'uso le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), esercitate in forma provvisoria con contratti d'affitto di durata inferiore ai cinque anni. Per le strutture di cui all'art. 32 della L.R. 21/2016, a eccezione delle foresterie, gli ostelli e alberghi per la gioventù, convitti per studenti e case per ferie, la percentuale di irrilevanza (>25%), non trova applicazione, rilevando in tali casi ogni modifica della destinazione d'uso in atto di unità immobiliari appartenenti ad altre categorie urbanistiche.**

² L.R. 19/2009 art. 14 co.1

³ L.R. 19/2009 art. 15 co.1,2

⁴ L.R. 19/2009 art. 16 co.5

⁵ L.R. 19/2009 art. 15 co.6

➤ **ART. 33 – ZONA OMOGENEA E6.3 (Ambiti di protezione dei centri urbani)**

3. DESTINAZIONE D'USO ED INTERVENTI AMMESSI

E' ammessa:

- l'attività agricola e residenziale agricola

In particolare:

- l'attività agricola tradizionale, con possibilità di commassamento a vantaggio della zona E.
- la realizzazione di ricoveri attrezzi di limitate dimensioni, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche del corpo principale **ovvero nel rispetto dell'Abaco degli elementi architettonici**, e documentata con l'inventario delle attrezzature e delle macchine agricole di proprietà o che si intendono acquistare per le esigenze produttive dell'azienda
- La conservazione e l'ampliamento degli edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G.C.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

Per i ricoveri attrezzi:

R.C.: max 10% del lotto.

S.C.: max mq. 30.00

Volume: max mc. 90

H: max ml. 3.50

D.C.: minimo ml. 5.00 o a confine

D.E.: in aderenza al fabbricato principale o a distanza max di 20 mt.

D.S.: minimo ml. 10.00 da strade vicinali o interpoderali;
da altre viabilità: secondo limite di rispetto stradale

Per gli edifici esistenti:

è ammesso l'ampliamento **nel rispetto delle caratteristiche del corpo principale**:

- pari al 20% della S.C. originaria, fino a max 150 mq., per i fabbricati agricoli di carattere produttivo;
- pari al 20% del volume esistente, fino ad un max di 200 mc., per i fabbricati residenziali.

➤ **ART. 35 - PRODUZIONE DI ENERGIA MEDIANTE PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI**

2. IMPIANTI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI (ultimo capoverso)

➤ Nelle zone A1, A0, B0.a, ~~B0.b~~ l'installazione di pannelli solari o fotovoltaici è subordinata al parere preventivo della Commissione edilizia, ove sussiste vincolo ai sensi del D. Lgs 42/04 il parere è rilasciato dalla Commissione paesaggistica. Nel caso di solare termico i serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati internamente alla sagoma dell'edificio;

➤ **ART. 44 - DEROGHE PER EDIFICI IN ZONA IMPROPRIA**

3. INTERVENTI AMMESSI E INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

Sono ammessi interventi di manutenzione, ristrutturazione edilizie (senza demolizione ~~con~~ e) ricostruzione e di ampliamento nei seguenti limiti e nel rispetto dei parametri di altezza, distacchi da confini e strade e tra edifici previsti dalle zone omogenee di appartenenza.

a) Per edifici ad uso residenziale è consentito un incremento della superficie coperta non superiore al 30% di quella esistente fino a max 50 mq. per realizzare tettoie o un incremento non superiore al 30% della volumetria **residenziale utile** esistente fino a max 200 mc. per realizzare volumi integrativi. All'interno di questi parametri, la realizzazione di locali accessori quali depositi, autorimesse, etc. può essere prevista in corpi di fabbrica autonomi, ad una distanza non superiore di 30.00 mt. rispetto al corpo di fabbrica principale.

b) Per edifici ad uso non residenziale è ammesso un'ampliamento non superiore al 20% della superficie coperta esistente precisando che non è ammesso incrementare la superficie destinata a stalla e quella produttiva di attività industriali ed artigianali.

Sono consentiti tutti gli interventi atti ad adeguare gli impianti alle norme, ad abbattere la propagazione degli odori e a migliorare l'impatto ambientale, alla necessità di razionalizzare i processi produttivi.

➤ **ALLEGATO A - ABACO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI**

4. CARATTERI EDILIZI E INDIRIZZI PROGETTUALI DELL'EDIFICATO

1.2 Copertura

La tipologia sarà **in legno** a capanna o a padiglione. La pendenza delle coperture sarà variabile tra il 30% e il 40% possibilmente analoga ad edifici contermini.

In nessun caso sono ammesse coperture piane ad eccezione della formazione di terrazze praticabili poste al primo piano ed inserite all'interno delle coperture a falde.

È fatto obbligo di dotare le coperture di sporti di gronda (linde) non superiori a 1,50 m, realizzati con struttura lignea a vista e sottotegola in cotto, o in legno solo dove già esistente.

2.2) Aperture

Le aperture delle finestre, delle porte e dei portoni dovranno avere generalmente dimensioni costanti e cadenzate. Le aperture ~~potranno~~ **dovranno** essere incorniciate con pietra o semplicemente in intonaco.

Nei fabbricati nei quali siano presenti gli elementi originari della tradizione, è fatto obbligo di recuperarli e mantenerli. ~~Le finestre possono essere di forma quadrata o rettangolare con taglio verticale. Le misure sono comprese tra una base di 70-100 cm. ed una altezza di 70-140 cm.~~

Le finestre devono essere di forma rettangolare con taglio verticale e devono soddisfare il rapporto di $h/b = 1,5$. Nel solo piano sottotetto possono avere forma quadrata generalmente di cm 70 x 70.

2.1 ASSEVERAZIONE

COMUNE DI RIVE D'ARCANO

Provincia di Udine

Variente n° 24 al Piano Regolatore Generale Comunale

Il sottoscritto dott. arch. Marcello Rollo, iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Udine con posizione n°310, nella sua qualità di estensore della Variante in oggetto,

A S S E V E R A

che le modifiche di cui alla presente Variante non interessano beni culturali di cui al D. Lgs. 42/2004 Parte seconda, nè beni sottoposti a vincolo paesaggistico - di cui al D.Lgs. 42/2004 Parte Terza .

dott. arch. Marcello Rollo

2.2 ASSEVERAZIONE

COMUNE DI RIVE D'ARCANO
Provincia di Udine

Variente n° 24 al Piano Regolatore Generale Comunale

Asseverazione ai sensi del combinato disposto dell' Art.63 sexies - L.R.5/2007 e s.m.i. e dell'Art.2, punto 1 - L.R.6/2019.

Il sottoscritto dott. arch. Marcello Rollo, iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Udine con posizione n°310, nella sua qualità di estensore della Variante in oggetto,

A S S E V E R A

che le modifiche apportate rispettano i contenuti di cui al punto 1 degli articoli delle Leggi citate.

dott. arch. Marcello Rollo

2.3 ASSEVERAZIONE

COMUNE DI RIVE D'ARCANO

Provincia di Udine

Variante n° 24 al Piano Regolatore Generale Comunale

Asseverazione ai sensi dell'art. 10 comma 4 ter, della Legge Regionale 27/88, come introdotto dall'art. 4, della Legge Regionale 15/92.

Il sottoscritto dott. arch. Marcello Rollo, iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Udine con posizione n°310, nella sua qualità di estensore della Variante in oggetto,

A T T E S T A

che per i riferimenti nn. 2 e 3 della presente Variante non è necessario il parere di cui agli articoli 10 e 11 della L.R. 27/88, come sostituiti dagli articoli 4 e 5 della L.R. 15/92, in quanto già reso in quanto già reso dalla Direzione Regionale dell'Ambiente al fine di verificare la compatibilità delle previsioni urbanistiche e le condizioni geo-morfologiche del territorio, in sede di formazione della Variante generale n.17 al P.R.G.C. del Comune di Rive d'Arcano (parere n.67/2013 del 23/12/2013)

dott. arch. Marcello Rollo

2.4 ASSEVERAZIONE

COMUNE DI RIVE D'ARCANO
Provincia di Udine

Variente n° 24 al Piano Regolatore Generale Comunale

Asseverazione ai sensi del D.P.R. 27/03/2018 n° 083/Pres.

Il sottoscritto dott. arch. Marcello Rollo, iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Udine con posizione n°310, nella sua qualità di estensore della Variante in oggetto,

A T T E S T A


che il Regolamento recante disposizioni per l'applicazione dell'invarianza idraulica, di cui all'Art. 14, comma 1, lettera k) della L.R.29/04/2015, n.11, prevede all'Art.2, comma 1, lettera a) che sono soggetti a tale regolamento solo gli strumenti urbanistici comunali qualora comportino trasformazioni urbanistico-territoriali e necessitino del parere geologico di cui alla L.R.09/05/1988, n.27

dott. arch. Marcello Rollo

3. RELAZIONE DI INCIDENZA SULLE ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE

Premesso che sul territorio del Comune di Rive d'Arcano non sono localizzati Siti di Importanza Comunitaria né Zone di Protezione Speciale e che i siti più vicini sono ubicati, comunque, a significativa distanza dal territorio comunale stesso, con frapposizione di significative aree di decelerazione ambientale, ai sensi della DGR 1323/2014, non risulta necessaria la valutazione d'incidenza o la verifica di significatività dell'incidenza.

Rappresentazione della distanza dai S.I.C. più prossimi



4. VERIFICA DI COERENZA CON IL PPR (Art. 57 quater, punto 3), L.R.5/2007

Pur non ricadendo le modifiche apportate all'interno di alcun vincolo paesaggistico, tuttavia si è ritenuto di effettuare comunque una ricognizione degli elementi evidenziati nella parte statutaria del Piano Paesaggistico Regionale, approvato con DPR 111/2018, interessanti il territorio comunale di Rive d'Arcano.

La verifica effettuata può considerarsi coerente, in rapporto agli obiettivi e agli indirizzi del PPR, in quanto:

- Ambito di paesaggio
Anfiteatro morenico
- Aree di interesse archeologico
Si tratta del sedime del Castelliere di Rive d'Arcano
Le modifiche apportate non compromettono la percezione del sito
- Beni immobili di valore culturale
I beni immobili trattati riguardano i Castelli di Arcano Superiore e di Arcano Inferiore, classificati come “architettura fortificata in contesto residenziale” e del Forte di Col Roncone, classificato “architettura fortificata in contesto rurale”, oltre ai siti spirituali presenti.
Le modifiche apportate non interferiscono con le aree e con le prescrizioni dettate per la loro salvaguardia.
- Morfotipi agrorurali
Le variazioni introdotte non hanno contatto diretto con gli insediamenti rurali di pianura con cui sono identificati i centri abitati di Rodeano Alto e Rodeano Basso e non ostacolano gli eventuali interventi di recupero paesaggistico-ambientale delle aree oggetto di riordino fondiario, presenti a nord di Rodeano e a sud, a confine con il Comune di Coseano.
- Fiumi, torrenti e corsi d'acqua (Torrente Corno, Rio Patoc, Roggia Roiello (scolo Coroncon), Rio Lini.
Le modifiche proposte, data la notevole distanza da questi elementi vincolati:
 - non interessano i corsi d'acqua nella loro morfologia presente;
 - non trasformano gli alvei né le sponde artificializzando il reticolo idrografico;
 - non comportano una trasformazione dei suoli o operazioni di alterazione degli equilibri idrogeologici o del profilo del terreno;
 - non riducono la naturalità delle aree ad essi adiacenti;
 - non ne alterano lo skyline;
 - non prevedono la realizzazione di alcun tipo di discarica;
 - non intervengono su normative che contrastino con le direttive e/o con le prescrizioni d'uso dettate dal PPR per questi elementi;
 - non aumentano la pressione insediativa nei loro confronti.
- Territori coperti da foreste e boschi:
Per ciò che riguarda questo elemento, presente con areali sparsi sul territorio e lungo i corsi d'acqua, le modifiche:
 - riconoscono le aree segnalate dal PPR, con formazioni identificabili secondo la categoria forestale dei Querce carpineti, dei Rovereti, dei Robinieti e degli orni ostrieti;
 - non intervengono su dette aree;
 - non introducono norme di gestione in contrasto con quelle vigenti in materia;

- non riducono la loro estensione;
- non comportano interventi che possano contrastare la salvaguardia o la valorizzazione della loro funzione ambientale e paesaggistica.

➤ Percorsi panoramici

Le modifiche non rilevano ai fini dei due percorsi panoramici che interessano il territorio comunale, denominati rispettivamente: “San Daniele del Friuli-Madrisio” e “Strada dei castelli e dei sapori”.